



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 06/12/2022

OGGETTO :

Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente - Adesione all'Ente di Governo "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria".

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **dicembre sei duemilaventidue** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 12/12/2022, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE	X	
CHIODO MICHELE	CONSIGLIERE	X	
SIMONA CAVALIERI	CONSIGLIERE	X	
ANTONELLA PASCUZZI	CONSIGLIERE	X	
GUIDO ARCURI	CONSIGLIERE	X	
CARDAMONE DANIELE	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
COLOSIMO ANGELA RITA	CONSIGLIERE	X	
ANTONIO MAIDA	CONSIGLIERE	X	
SIRIANNI ANGELO FRANCESCO SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE		X
ANASTASIO LUIGI	CONSIGLIERE		X
PAOLA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
ARISTODEMO LUIGI	CONSIGLIERE		

Totale 17 7

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale: Partecipa Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **DOSSA FERDINANDO PIRRI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D. nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il consigliere Pascuzzi Antonio esplicita, in grandi linee, le finalità della Legge Regionale n. 10/2022, ed i contenuti della proposta di deliberazione di adesione all'Ente di Governo "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria" da parte del Comune.

Il consigliere Paola chiede se oltre alla proposta di deliberazione è pervenuta altra documentazione da prendere in considerazione. Ritiene che l'adesione sia importante visto il risultato ottenuto con l'adesione all'ATO rifiuti e del lavoro svolto dall'Ing. Gualtieri.

Il Sindaco precisa che non vi sono altri documenti da sottoporre in approvazione, precisa, altresì, che è pervenuti la nota della Regione Calabria, Prot. n. 497318 del 10/11/2022, che ne sollecita l'adesione entro il 10/12/2022. Fa presente, altresì, che trattasi di adesione obbligatoria che doveva essere formalizzata entro 60 giorni dalla Legge Regionale n. 10/2022 e che con la precitata nota la Regione ha assegnato ulteriori 30 giorni, non ottemperando verranno esercitati i poteri sostitutivi mediante la nomina di un Commissario con spese a carico del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopra richiamati;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTA la Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10, Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente, pubblicata sul BURC n. 53 del 20 aprile 2022;

VISTA la nota Prot. n. 497318 del 10/11/2022, pervenuta a mezzo PEC, acquisita al protocollo comunale, in pari data, al n. 5350, con la quale la Regione Calabria, Dipartimento Territorio e Tutela dell'ambiente, sollecita l'adesione all'Ente di Governo "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria";

PREMESSO CHE:

- l'art. 147 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevede:

*"1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni ... () ... **Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche ... () ...**";*

*"1 bis **Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo d'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente**";*

- l'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), prevede:

"1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... () ... e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi ... () ...";

*"1-bis. **Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente ... () ... Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo ... () ... entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale ... () ... il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi ... () ...**";*

PRESO ATTO CHE:

- la Legge Regionale 18 maggio 2017, n. 18 e la Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10, che ha abrogato e sostituito la prima (a meno degli artt. 14, 17 e 20 tuttora vigenti) hanno dettato la disciplina di riforma, in Calabria, della gestione del servizio idrico integrato, in maniera coordinata con le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, con quelle del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in attuazione delle direttive comunitarie in materia;
- la Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 e la Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10, che ha abrogato e sostituito la prima, fermo restando le disposizioni transitorie di cui all'art. 17 commi 3 e 4, hanno dettato la disciplina di riforma, in Calabria, della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in maniera coordinata con le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed

integrazioni, con quelle del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in attuazione delle direttive comunitarie in materia;

CONSIDERATO che la Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10:

- ha individuato nell'intero territorio regionale l'ambito territoriale ottimale nel quale organizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e il servizio idrico integrato;
- ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria quale Ente di Governo d'Ambito – EGATO per l'esercizio associato da parte dei comuni calabresi delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ribadendo la previsione della norma statale per cui l'EGATO è partecipato obbligatoriamente da tutti i Comuni della Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- ha stabilito la natura dell'EGATO, quale ente pubblico non economico, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, contabile e tecnica, gli organi di cui esso è composto (consiglio direttivo, direttore generale, collegio dei revisori dei conti), le rispettive funzioni e le modalità di costituzione e i criteri di partecipazione dei Comuni al consiglio d'ambito;

CONSIDERATO, altresì, che

- la Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10, nelle more della costituzione degli organi sopra citati, ha disposto la nomina di un commissario straordinario, intervenuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 22 aprile 2022 e successiva proroga di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 92 del 17 ottobre 2022;
- la Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10, al comma 2 dell'art. 17 ha stabilito che *“L'Autorità subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario ... () ...”*;
- il citato comma 2 è stato interpretato autenticamente dall'articolo 1, L.R. 21 ottobre 2022, n. 32, nel senso che *“i rapporti giuridici nei quali è subentrata l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, a decorrere dalla data di cui al comma 1 del medesimo articolo 17, comprendono anche le adesioni alla soppressa Autorità Idrica della Calabria (AIC), da parte dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale.”*;
- la Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10, all'art. 17 ha stabilito:
 - al comma 3 *“L'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2 (di nomina del commissario straordinario n.d.r). All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono”*;
 - al comma 4 *“Fino alla data dell'integrale subentro di cui al comma 3, restano ferme le disposizioni della legge regionale n. 14/2014 che disciplinano le Comunità d'Ambito territoriali ottimali e la Città metropolitana di Reggio Calabria”*;

EVIDENZIATO CHE:

- il Commissario Straordinario, con nota Prot. n. 898 del 21 ottobre 2022, ha informato gli Enti di governo degli ATO Rifiuti di cui alla L.R. n. 14/2014 e s.m.i. che l'integrale subentro avverrà *“al termine del presente anno finanziario ovvero alla data del 1° gennaio 2023”*;
- per quanto sopra, sulla base della previsione della norma regionale, al 1 gennaio 2023 le Comunità d'Ambito Rifiuti di cui alla L.R. n. 14/2014 e s.m.i. saranno sciolte di diritto e cesserà altresì la funzione esercitata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ai sensi della citata legge, per cui a quella data la nuova Autorità ARRICAL sarà subentrata oltre che all' AIC di cui alla L.R. n. 18/2017 anche agli EGATO di cui alla ormai soppressa L.R. n. 14/2014;

PRESO ATTO che, per come previsto dalla Legge Regionale Calabria 20 aprile 2022, n. 10:

- l'adesione dei Comuni all'EGATO istituito dalla Regione, denominato Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria – ARRICAL, è obbligatoria per consentire l'effettivo esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'adesione dei Comuni all'ARRICAL non comporta alcun onere;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario dell'ARRICAL:

- con la deliberazione n. 8 del 24 ottobre 2022, fatta salva la scelta del modello gestionale di autoproduzione già operata dall'Autorità Idrica con la deliberazione n. 5 del 30/11/2020, sulla scorta dell'avvenuta pubblicizzazione della Sorical S.p.A., al fine di giungere ad una gestione unitaria del servizio idrico integrato e sulla base della disponibilità della stessa ad assumere il ruolo di gestore sull'intera filiera del servizio, ha approvato la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 contenente le motivazioni alla base dell'affidamento nella forma *“in house providing”*;
- con la deliberazione n. 9 del 25 ottobre 2022:
 - ha dato atto che l'affidamento provvisorio del servizio idrico integrato a favore dell'Azienda Speciale Consortile *“Acque Pubbliche di Calabria”* disposto dall'AIC con Decreto del Direttore Generale n. 82 del 23 dicembre 2021 non è diventato definitivo per la mancata presentazione degli atti necessari al perfezionamento dell'affidamento;

- ha assegnato l'affidamento del servizio idrico integrato per l'intera filiera e per l'intera circoscrizione territoriale alla Sorical S.p.A. a capitale interamente pubblico, individuando all'interno della convenzione di affidamento il percorso che assicuri entro il 31 dicembre 2023 il rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO, altresì, che, per come stabilito nella convenzione di affidamento in ossequio al comma 4-quater dell'art. 1 della Legge Regionale 10 luglio 2007, n. 15, e confermato dal comma 1, dell'art. 1, L.R. 21 ottobre 2022, n. 32, sulla base della statuizione delle quote da parte dell'ARRICAL, la Sorical S.p.A. *“è autorizzata alla cessione a titolo gratuito, anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), delle azioni di So.Ri.Cal. S.p.A., nella misura massima del 40 per cento del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente)”*;

RITENUTO, per tutto quanto precede, di dover aderire all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria – ARRICAL istituita con la Legge Regionale Calabria 20 aprile 2022, n. 10 e s.m.i. per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

ACCERTATO che la presente proposta, per espressa previsione di cui al comma 11 dell'art. 4 della richiamata L.R. n. 10/2022, non comporta alcun onere e che pertanto non è necessario acquisire il parere di Regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di aderire all'Ente di Governo d'Ambito “Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria” istituito con la Legge Regionale Calabria 20 aprile 2022, n. 10 e s.m.i. per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.-.
- 3) Di autorizzare, per effetto di quanto sopra, i settori competenti a operare anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Calabria all'indirizzo dipartimentoambienteterritorio@pec.regione.calabria.it e al commissario straordinario dell'ARRICAL all'indirizzo commissario@arrical.it
- 5) Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **06/12/2022**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 12/12/2022 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **16** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **16**

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/12/2022 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **12/12/2022**

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI